



**M.T.M. – MOBILITA' E TRASPORTI MOLFETTA S.R.L.**  
**c.f. e Partita IVA 05728040725**

**DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

**n. 52 DEL 26/05/2020**

Oggetto: **PATROCINIO LEGALE INERENTE PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI UN DIPENDENTE  
NELL'ESPLETAMENTO DELLE SUE FUNZIONI - INCARICO LEGALE**

**Premesso che**

- Con nota, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 28/01/2019 al n. 1364, il Sig. ...OMISSIS..., ha comunicato di essere stato citato a giudizio nel procedimento avente Nr. 908/2017 R.G. mod. 21 bis della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani e di aver provveduto alla nomina del legale di fiducia nella persona dell'Avv. Pasquale de Pinto (c.f.: DPNPQL79P05L109S), con studio in Bari alla Strada Palazzo dell'Intendenza n.45 (CAP – 70122);
- Il Sig. ...OMISSIS... è imputato del reato p. e p. dall'art. 590 bis del c.p.;
- lo scrivente, nella procedura oggetto di indagine, hanno operato con le seguenti funzioni: ...OMISSIS.....OMISSIS.....OMISSIS.....OMISSIS.....OMISSIS.....OMISSIS.....OMISSIS.....;
- il procedimento giudiziario è riconducibile a fatti connessi con l'espletamento dei compiti istituzionali;

**Richiamato**

- il disposto dell'art. 28 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomia Locali del 14/09/2000, che espressamente prevede quanto segue: *"L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere in difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento"...."In caso di sentenza condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio"*;



- l'articolo 86 del testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. *Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:*

*a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;*

*b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;*

*c) assenza di dolo o colpa grave».*

Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile nel limite massimo dei parametri stabiliti con decreto emanato ogni due anni (da ultimo decreto del 10 marzo 2014, n. 55) dal Ministero della Giustizia su proposta del Consiglio Nazionale Forense nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti tre requisiti sopra menzionati.

### **Considerato**

Che consolidata giurisprudenza contabile e amministrativa afferma che l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale del dipendente da parte dell'Ente non è automatica, ma è conseguenza di rigorose valutazioni che l'Ente è tenuto a fare, anche ai fini di una trasparente, efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche. In particolare, sull'esistenza della necessità di tutela dei diritti ed interessi facenti capo all'Ente, della diretta connessione del contenzioso processuale all'ufficio rivestito o alla funzione espletata dal dipendente, della carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e l'Ente e della conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione, con cui sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave;

### **Ritenuto**

Che per l'adozione del patrocinio legale a tutela dei dipendenti comunali o/e Amministratori, oltre l'onere della scelta di un legale di comune gradimento, viene richiesta la contestuale presenza dei seguenti presupposti:



- la condotta oggetto di imputazione deve riferirsi a fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio;
- l'ente deve verificare l'inesistenza di un eventuale conflitto di interessi;

#### **Preso Atto**

di quanto affermato dalla Corte dei Conti, Sez. Lombardia, con il parere n. 86/2012, e la Sez. Puglia, con la sentenza n. 787/2012, in cui la Magistratura contabile afferma che: "La rimborsabilità delle spese legali costituisce espressione del principio fondamentale dell'ordinamento, secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del proprio operato, ma deve essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche subite per la "fedele" esecuzione dell'incarico ricevuto" (cfr. C. Conti SS.RR. n. 707/A del 5/4/1991)." (Parere n. 86/2012);

#### **Considerato**

in merito altresì l'indirizzo consolidato dalla Magistratura Civile nonché da quella Contabile che le spese sopportate dai dipendenti o Amministratori per la propria difesa giudiziale possono essere liquidate entro il limite strettamente necessario, trattandosi di erogazioni che gravano sulla finanza pubblica;

#### **Rilevato**

che gli atti e i fatti che costituiscono oggetto del procedimento sono inerenti all'adempimento dei propri compiti e che non si riscontra, allo stato, alcun conflitto d'interesse tra lo stesso e l'Ente;

#### **Ritenuto**

di doversi prendere e dare atto che non ci sono motivi ostativi per la nomina quale legale di fiducia del suddetto dipendente, dell'Avv. Pasquale de Pinto come sopra individuato;

#### **Dato atto**

che il compenso spettante al prefato professionista sarà:

- pattuito per iscritto con la sottoscrizione schema disciplinare di incarico per prestazioni professionali – Patto sui compensi e/o di quota lite per incarico legale - secondo quanto previsto dall'art. 13 della Legge n. 247/2012 recante la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" nonché dal Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 37/2018;



- che il progetto di compenso previsto è pari ad € 3.151,70 comprensivo degli oneri previsti per legge;

### Tutto ciò premesso

Considerato che il mutato assetto societario, D.LVO 175/2016 (Testo Unico Partecipate), impone alla società, per garantire la necessaria continuità gestionale ed in conseguenza a tutti gli adempimenti finalizzati ad ottemperare al c.f. “controllo analogo”, previsto nel comma 3 dell’articolo 23-bis del D.L. 112/2008, convertito in legge n.133/2008 ed esercitato da parte del Comune di Molfetta proprietario dell’intero pacchetto azionario, deve rispondere ed ottenere agli obiettivi di efficienza ed economicità del servizio;

Considerato, altresì, che la dimostrazione dell’obiettivo di economicità ed efficienza è condizione imprescindibile per garantire la scelta della modalità dell’in house providing come soluzione preferibile per l’espletamento di un Servizio Pubblico Locale e che tale dimostrazione è possibile attraverso la redazione di un piano industriale pluriennale;

### LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE COMPENSO AVVOCATI IN AMBITO PENALE

#### Artt. 1 - 3 e 12 - 17 D.M. 55/2014

Competenza:	Giudice di pace
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 360,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 450,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale, valore medio:	€ 720,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 630,00
Compenso tabellare (valori medi):	€ 2.160,00

#### PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 2.160,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale )	€ 324,00
Cassa Avvocati ( 4% )	€ 99,36
Totale imponibile	€ 2.583,36



IVA 22% su Imponibile € 568,34

**IPOSTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 3.151,70**

Per un importo complessivo, ove effettivamente espletate tutte le fasi dal difensore, pari ad € 2.160,00 esclusi gli oneri legali come per legge.

**Vista** l'urgenza di procedere ad un affidamento di servizio di assistenza legale per le motivazioni di cui in premessa;

**Visti:**

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Stabilito, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di provvedere all'affidamento del servizio in oggetto come segue:

- tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**Dato Atto:**

- che trattasi di affidamento di assistenza/consulenza legale esclusi dall'applicazione delle procedure del codice degli appalti, articolo 17, comma 1 lett. D) n. 2 del D. Lgs 50/2016;
- che non vi è obbligo di ricorso al mercato elettronico;
- che non vi è obbligo di acquisire il CIG, ai fini della tracciabilità, secondo quanto confermato dall'ANAC (nel punto D1 delle FAQ sulla tracciabilità dei flussi finanziari - Determinazione n. 4/2011);



Ritenuto pertanto, vista l'urgenza, di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 36 del D. lgs 50/2016, dell'incarico di assistenza legale a favore dell'Avv. Pasquale de Pinto, impegnando una spesa di € 2.160,00 per competenze professionali ed accessori di legge, esclusi gli oneri previsti come per legge;

**VISTI:**

- il Nuovo Codice degli Appalti approvato con D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016;
- l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Società;

Accertata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente statuto societario;

**D E T E R M I N A**

- 1) Di ritenere la premessa narrativa, con quanto in essa contenuto, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) che l'Avv. Pasquale de Pinto, nominato dal Sig. ...OMISSIS...dipendente dell'MTM srl è di gradimento anche alla Società;
- 3) che il compenso spettante al prefato professionista è pari ad €. 3.151,70 comprensivo di oneri ex lege calcolato secondo quanto previsto dall'art. 13 della Legge n. 247/2012 recante la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" nonché dal Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 37/2018;
- 4) che detto incarico verrà disciplinato da apposita convenzione;
- 5) Di impegnare, a tal fine, la spesa complessiva di €. 3.151,70 comprensiva oneri ex lege a favore dell'Avv. Pasquale de Pinto (c.f.: DPNPQL79P05L109S), con studio in Bari alla Strada Palazzo dell'Intendenza n. 45 (CAP – 70122), imputando la stessa "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del bilancio corrente esercizio finanziario;
- 6) Di dare atto altresì, che qualora si manifestino esigenze eccezionali, ad oggi non preventivabili e puntualmente documentate si potrà procedere ad integrazioni dell'attuale impegno di spesa;
- 7) che in caso di adozione di ulteriori atti relativi all'attività processuale che comportino impegni di spesa, gli stessi saranno adottati, qualora legittimi e rispettosi delle vigenti norme di legge;
- 8) che l'assunzione delle spese legali sono subordinate, a termini della vigente normativa, alla condizione che il procedimento si concluda con sentenza di assoluzione che accerti la insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e comunque solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza stessa;



- 9) che si procederà al recupero delle somme esborsate con riferimento al procedimento in oggetto per il quale dovesse essere emessa a carico del dipendente condanna definitiva ed esecutiva per fatti connessi con dolo o colpa grave;
- 10) Di disporre che l'Avv. Pasquale de Pinto, assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i, dichiarando espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della citata L. 136/2010;
- 11) di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e di Amministrazione Trasparente esclusivamente per opportuna pubblicità e trasparenza;
- 12) Stabilire che il responsabile del Procedimento è il sottoscritto Amministratore Unico della società, Avv. Giacomo Rossiello;
- 13) Di trasmettere copia del presente provvedimento a:
  - Organo di Controllo interno;
  - Organo di Controllo analogo;
  - al professionista incaricato;

La presente disposizione non contiene dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/6/2013 n. 196 "Codice in materia di protezione dati personali".

*L'Amministratore Unico MTM srl*

*Avv. Giacomo Rossiello*